



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091-6808402

Sito: sicilia.lnd.it

e-mail: presidenza.sicilia@lnd.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale n.73 dell'11 settembre 2026

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

INATTIVITA' SOCIETA' PER SCISSIONE INTERA AZIENDA SPORTIVA

Il Comitato Regionale, considerato che le sottoelencate hanno effettuato scissione dell'intera azienda sportiva in favore delle società riportate affianco:

SOCIETÀ SCISSA

ASD PRO MENDE CALCIO	74563
BAGHERIA CITTÀ DELLEVILLE	947261
SC SICILIA	939267
A.S.D. CALCIO S.TA VENERINA	947773
MONGIUFFI MELIA	916663
REAL ACI	65437

SOCIETÀ BENEFICIARIA

ASD FOOT. CLUB PRO MENDE 1930	965089
ASD VIGOR BORGETTO	964628
A.S.D. LA CANTERA FUTBOL	963971
A.S.D. ACIREALE FOOTBALL CLUB	965257
ASD LA MARINA C5 LETOJANNI MM	965149
ACIBONACCORSI CALCIO ASD	964364

che proseguono l'attività sportiva per la **stagione sportiva 2026/2027**, le società scisse le propone, ai sensi dell'Art. 16 comma 1) delle N.O.I.F., alla Presidenza Federale per la decadenza dell'affiliazione.

SOCIETÀ INATTIVA

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha rinunciato a partecipare a qualsiasi attività federale, **per la stagione sportiva 2026/2027**:

Matricola 964923 ASD S. AGATA CALCIO 2025 di Sant'Agata di Militello

la propone, ai sensi dell'Art. 16 comma 1) delle N.O.I.F., alla Presidenza Federale per la **decadenza dell'affiliazione**.

Ai sensi dell'Art. 110 p.1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la Società sono svincolati d'autorità dalla data del presente Comunicato Ufficiale e possono tesserarsi per altre Società.

I calciatori in pendenza di squalifica dovranno scomputarla con la prima squadra della Società cui andranno a tesserarsi.

AGGIUNTA DI ATTIVITA'

Il Comitato Regionale, considerato che le sottoelencate Società, già società di LND, con propria nota, hanno presentato richiesta di partecipare anche all'attività di **Calcio a 5 Maschile stagione sportiva 2026/2027**, le stesse sono state autorizzate:

matricola	954160 A.S.D. QAL AT	di Caltagirone
	915396 A.S.D. CITTA DI TAORMINA	di Taormina
	964121 FOOTBALL CLUB TAORMINA AS	di Taormina
	936704 A.S.D. ROSMARINO	di Militello Rosmarino

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, già società di Calcio a 5 maschile con propria nota, ha presentato richiesta di partecipare anche all'attività di **Calcio a 5 Femminile stagione sportiva 2026/2027**, la stessa è stata autorizzata:

matricola	951543 A.S.D. MERLO CALCIO A 5	di Palermo
	955073 A.S.D. PIOPO FUTSAL	di Monreale

Il Comitato Regionale, considerato che le sottoelencate Società, già società di LND, con propria nota, hanno presentato richiesta di partecipare anche all'attività di **Calcio a 5 Maschile e Femminile stagione sportiva 2026/2027**, le stesse sono state autorizzate:

matricola	955642 A.S.D. CUS CATANIA	di Catania
-----------	---------------------------	------------

RINUNCIA A CAMPIONATO e CAMBIO STATUS

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, **ha rinunciato a partecipare all'attività di Calcio a 11 LND** ed ha fatto richiesta di partecipare all'Attività di Settore Giovanile per la **stagione sportiva 2026/2027**:

Matricola	952950 A.S.D. ASPRA	di Bagheria
-----------	---------------------	-------------

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, **ha rinunciato a partecipare al Campionato di 2a categoria** per partecipare al **Campionato di Calcio a 5** per la **stagione sportiva 2026/2027**, la stessa è stata autorizzata:

matricola	962489 MENFI G.S.D.	di Menfi
-----------	---------------------	----------

RINUNCIA A CAMPIONATO

Il Comitato Regionale, considerato che le sottoelencate Società, con propria nota, **hanno rinunciato a partecipare all'attività Calcio a 5 stagione sportiva 2026/2027**, le stesse restano affiliate per l'attività affianco indicata:

matricola	955384 A.S.D. RIVER PLATANI	di S.Biagio Platani	2a categoria
	921437 A.P.D. RINASCITANETINA 2008	di Noto	3a categoria

RINUNCIA A CAMPIONATO

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha rinunciato a partecipare all'attività di **Calcio a 5 Femminile stagione sportiva 2026/2027**, la stessa resta affiliata all'attività di Calcio a 11 Femminile, la stessa è stata autorizzata:

matricola	953073 A.S.D. GIOVANILE ROCCA	di Caprileone
-----------	-------------------------------	---------------

CAMBIO DI STATUS

Il Comitato Regionale, considerato che le sottoelencate Società, con propria nota, hanno presentato la richiesta di **cambio di status da SGS a LND** e partecipare ai Campionati di Calcio a 5 Maschile per la **stagione sportiva 2026/2027**:

matricola	937018 S.S.D JUVENTUS ROCCABIANCA	di Gioiosa Marea
	921779 A.C.D. CUSTONACI	di Custonaci

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha presentato la richiesta di **cambio di status da SGS a LND** per la **stagione sportiva 2026/2027**:

matricola	911843 A.S.D. SPORTLAND 2000	di Augusta
-----------	------------------------------	------------

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha presentato la richiesta di cambio di status da Calcio a 5 per partecipare ai campionati del Settore Giovanile per la **stagione sportiva 2026/2027**:

matricola	918439 POL.D. ICCARENSE	di Carini
-----------	-------------------------	-----------

AUTORIZZAZIONE DIRETTE FACEBOOK new

Il Comitato Regionale ha concesso l'autorizzazione a trasmettere le gare interne, della corrente Stagione Sportiva 2026/2027, in diretta attraverso i propri canali social, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 8 della L.N.D., alla società di seguito specificata.

Tale diffusione dovrà avvenire tassativamente a titolo non oneroso per gli utenti, garantendo in ogni caso la libera fruizione del contenuto digitale.

- **A.P.D. FRIGINTINI**

CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE LICENZA D - DI PALERMO new

Con C.U. N. 21 del 7/08/2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C., che si allega, è stato pubblicato il Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Licenza D che avrà luogo a Palermo.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro il 13/09/2026. Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine di scadenza.

<https://sicilia.lnd.it/sites/default/files/comunicati/2026-08/Corso%20L.%20D%20-%20PA.pdf>

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI DILETTANTI" E "NON PROFESSIONISTI/E" TRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si informa che, come riportato sul C.U. N° 464 della L.N.D. (236/A F.I.G.C.) del 27 maggio 2026, **Mercoledì 30 Settembre 2026**, scadrà il termine del trasferimento e la cessione di contratto dei calciatori "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti" tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

"L'accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti"

TRASFERIMENTO E CESSIONI DI CONTRATTO DI CALCIATRICI "GIOVANI DILETTANTI" E "NON PROFESSIONISTE" DA SOCIETA' DILETTANTISTICHE A SOCIETA' PROFESSIONISTICHE

Si informa che, come riportato sul C.U. n. 464 della L.N.D. (236/A F.I.G.C.) del 27 Maggio 2026, **Lunedì 21 settembre 2026 (Ore 20.00)**, scadrà il termine del trasferimento e la cessione di contratto di calciatrici con status "Giovane Dilettante" e "Non Professionista", nel rispetto di quanto disposto dagli art. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società professionistiche e devono essere depositati presso la piattaforma federale telematica.

TRASFERIMENTO E CESSIONI DI CONTRATTO DI CALCIATRICI "GIOVANI DI SERIE" DA SOCIETA' PROFESSIONISTICHE A SOCIETA' DILETTANTISTICHE

Si informa che, come riportato sul C.U. n. 464 della L.N.D. (236/A F.I.G.C.) del 27 Maggio 2026, **Lunedì 21 settembre 2026**, scadrà il termine del trasferimento di calciatrici con status "Giovane di Serie", nel rispetto di quanto disposto dagli art. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da società professionistiche a società dilettantistiche.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria

TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI CALCIATRICI "PROFESSIONISTE" A SOCIETA' PARTECIPANTI A COMPETIZIONI NON PROFESSIONISTICHE (ART. 103.9 N.O.I.F.)

Si informa che, come riportato sul C.U. n. 464 della L.N.D. (236/A F.I.G.C.) del 27 Maggio 2026, **Lunedì 21 settembre 2026**, scadrà il termine per il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e nelle condizioni di cui alla richiamata norma.

L'accordo di trasferimento di una calciatrice è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applica quanto previsto all'art. 103, commi 1 e 7, delle NOIF.

AFFILIAZIONI

Le affiliazioni, per la nuova stagione sportiva 2026/2027, possono già essere immesse nel Portale Servizi F.I.G.C. Anagrafe Federale al link [Home - FIGC](#).

Si raccomanda di utilizzare l'Atto Costitutivo e lo Statuto presenti, nella sezione **Modulistica**, sul nostro sito istituzionale al link [Comitato Sicilia | LND Sicilia](#).

ADEGUAMENTO STATUTO e ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si rammenta che l'iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche è subordinata all'adeguamento dello statuto al Decreto Legislativo 28 Febbraio 2021 n.36 ed alle ultime comunicazioni intervenute con la Circolare L.N.D. n. 56 del 7 Aprile 2025.

Le società interessate possono trovare il facsimile di verbale e di statuto sul nostro sito Web [sicilia.lnd.it](#) al Link [Modulistica | LND Sicilia](#).

L'iscrizione al Registro deve essere effettuata dal Rappresentante Legale della Società utilizzando il link [Registro Nazionale Delle Attività Sportive Dilettantistiche](#), stampando l'iscrizione al Registro da conservare agli atti della società e da inviare al Comitato Regionale. L'iscrizione è valida sino al termine della stagione sportiva (30 Giugno). **Ad ogni stagione sportiva la società deve collegarsi al REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE e stampare il certificato di iscrizione, pena la cancellazione dallo stesso.**

PORTALE SERVIZI F.I.G.C. - ANAGRAFE FEDERALE – VARIAZIONI ORGANIGRAMMA

Indicazioni Generali:

Le Società dovranno accedere al portale **Servizi FIGC – Anagrafe Federale**, raggiungibile al seguente link <https://anagrafefederale.figc.it> o attraverso il collegamento presente sul sito [sicilia.lnd.it](#).

Una volta effettuato l'accesso, selezionando la funzione **"Variazione organigramma"**, dovranno aggiornare il proprio organigramma relativo alla corrente stagione sportiva.

A tale riguardo, si ricorda che **il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da almeno tre componenti: Presidente, Vice Presidente e un Consigliere/Segretario**; in caso di Amministratore Unico o Commissario non sarà obbligatorio inserire gli altri due componenti.

Le Società dovranno rimuovere i soggetti appartenenti al Consiglio Direttivo che non fanno più parte dell'organigramma societario e aggiungere gli eventuali nuovi componenti; per i dirigenti rimossi automaticamente dal sistema al 30 giugno, sarà necessario selezionare nuovamente i nominativi precedentemente tesserati cliccando sul tasto **"Seleziona esistente"** e scegliendo la stagione sportiva precedente.

Il Consiglio direttivo inserito deve essere completo di tutte le cariche così come riportato nel proprio statuto/atto costitutivo/verbale. Per i membri del Consiglio direttivo è possibile indicare un incarico secondario. (Es. Consigliere con l'incarico di Segretario o Consigliere con l'incarico di Direttore Generale).

Per la prima variazione organigramma della stagione è necessario produrre una copia timbrata del verbale delle assemblee e di ogni altro organo delle società che ha deliberato la riconferma o la variazione dell'organigramma societario; il verbale dovrà essere allegato anche per le successive variazioni qualora la variazione interessi il Consiglio Direttivo e/o sia intervenuto un cambio di Legale Rappresentante. Per le variazioni inerenti "Altri dirigenti" non deve essere prodotto verbale.

Ogni **variazione all'organigramma successiva alla prima**, dovrà essere inserita nel **Portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE**; il relativo modulo censimento sarà firmato solo dai nuovi componenti.

Si invitano le Associate a verificare l'indirizzo della sede sociale, l'indirizzo per la corrispondenza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), nonché l'aggiornamento degli organigrammi societari nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. **Con riferimento alla PEC, si rammenta che le Società hanno l'obbligo di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale informazione è condizione necessaria per l'affiliazione.**

Per ogni necessità di supporto tecnico alle Associate sul portale Servizi FIGC Anagrafe federale, quindi per eventuali problemi di funzionalità del portale, per eventuali problemi di caricamento dei documenti e così via, può essere aperta una segnalazione all'indirizzo:

supportotecnico@figc.it

PROCEDURA PER EFFETTUARE LA VARIAZIONE ORGANIGRAMMA:

- Creare nuova pratica e **SALVARLA** per generare il numero di protocollo nei moduli da stampare successivamente
- **In caso di rimozione di componenti, inserire la data termine carica nell'anagrafica dei dimissionari**
- **Aggiungere il/i nuovo/i nominativo/i e/o modificare la carica di soggetto già presente in organigramma, avendo cura di inserire eventualmente la spunta alla voce "autorizzato alla firma" se delegato**
- Quando l'organigramma sarà completato, **SALVARE** la pratica **e scaricare e stampare il modulo autocertificazione del PRESIDENTE** (si trova nell'organigramma, in corrispondenza del nominativo del Presidente, nella colonna a destra - voce **Documenti**). Il modulo dovrà essere scaricato, compilato e firmato esclusivamente dal Presidente.
- Caricare alla voce "allegati - Autocertificazione NOIF" il modulo autocertificazione precedentemente scaricato, compilato e scansionato
- **Caricare alla voce Verbale il Verbale/i aggiornato/i ultima elezione/riconferma del presidente e del consiglio direttivo insieme agli allegati richiesti**
- **Salvare la pratica e "rendere definitiva"**

- Scaricare il modulo **censimento**, da prelevare alla voce "allegati – elenco dei nominativi..."; detto modulo dovrà essere firmato dal Presidente e, per la prima pratica, da tutti i componenti
- Caricare sempre alla medesima voce "allegati – elenco dei nominativi..." il modulo **censimento** precedentemente scaricato, compilato e scansionato
- **SALVARE** la pratica, **RENDERLA DEFINITIVA** e successivamente **INVIARLA**.

In caso di cambio del Legale Rappresentante, sarà necessario allegare anche i seguenti documenti:

- Il nuovo **verbale di assemblea timbrato**, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, dal Presidente uscente (se presente) e dal nuovo Presidente per accettazione.
- **Dimissioni firmate**
- Copia del **documento di riconoscimento** dei Presidenti entrante ed uscente
- **Certificato di attribuzione codice fiscale** cambio legale rappresentante rilasciato dall'ADE

ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO "SAFEGUARDING")

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

INDENNIZZO TRASFERTE – NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE

Si riportano alcune nozioni utili per le Società:

a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici:

Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.

b) Gara non disputata per assenza dell'arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:

Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi delle spese effettive di viaggio inerenti la prima trasferta onde procedere all'accredito, sul conto della Società.

c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilità dell'arbitro:

La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.

d) Gara sospesa nell'intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell'arbitro:

La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese).

Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione alle Società del risultato economico.

e) Gare ripetute perché annullate:

In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).

f) Gare disputate in campo neutro:

Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € **300,00 (comprensivo dell'obbligo dell'ambulanza a bordo campo)** che sarà accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all'addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.

g) Gare organizzate per conto del Comitato Regionale con emissione biglietti.

La società organizzatrice dovrà trasmettere al Comitato il Rendiconto degli incassi (Borderò) e delle spese effettuate con allegati i giustificativi.

Il Comitato procederà a redigere il rendiconto finale riconoscendo alla società organizzatrice il 10% sull'incasso netto a titolo di spese forfettarie.

Alle società partecipanti sarà ripartita la restante somma.

ASSISTENZA MEDICA

Si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti:

...omissis...

c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

d) Fase Regionale Coppa Italia riservata unicamente alle Società di Eccellenza maschile oppure riservata a Società di Eccellenza maschile congiuntamente a Società di Promozione maschile.

Le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

OBBLIGO VISITA MEDICA CALCIATORI

Si riporta uno stralcio di quanto proposto sul C.U. N° 3 della LND Stagione 2026/27:

"Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni."

In considerazione di quanto esposto si comunica alle società che non saranno approvate le pratiche di tesseramento calciatori, in assenza dell'apposita visita medica sportiva in corso di validità.

PRATICHE DI TESSERAMENTO DILETTANTI

Si invitano le società ad inviare le pratiche di tesseramento calciatori in congruo anticipo rispetto alla partita ufficiale (Coppa o Campionato), così da consentire all'Ufficio Tesseramento di esaminare le stesse e segnalare eventuali irregolarità, o vizi di forma nella documentazione allegata.

In merito a quanto esposto ed in considerazione della mole di lavoro presso il medesimo ufficio, la modulistica inviata a ridosso del fine settimana potrebbe non essere evasa.

Ricordiamo inoltre che sino a quando non sarà inviata la documentazione necessaria per il tesseramento, il calciatore non sarà coperto da assicurazione anche per gli allenamenti.

La decorrenza del tesseramento è regolamentata secondo quanto disposto dall'Art. 39 NOIF o 40 Quater nel caso di calciatori stranieri

NUMERO RISERVE DISTINTA DI GARE

In deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C., relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

MAGLIE DI GIUOCO

In deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, è consentito ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo.

SOSTITUZIONE AGGIUNTIVA

in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C., relative alla regola 3 del regolamento del giuoco del calcio, è consentito alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D., di utilizzare un calciatore/calciatrice di riserva in più negli eventuali tempi supplementari, e, quindi di avere un'opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite.

SVINCOLO ART. 117 BIS N.O.I.F.

Art. 117 Bis Comma 4 (Nuovo testo in vigore dall'01/07/2026)

Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti", "giovani" e dei/delle "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

In riscontro a quanto pubblicato sui C.U. 89/A della FIGC del 20/11/2025, 198/A FIGC del 27/04/2026 si riporta la modifica del comma 4:

"I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i/le "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio.

Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio"

Ai fini del computo del termine del 31 gennaio di cui al presente comma 4), laddove tale giorno di scadenza sia festivo, la relativa scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo. (1 febbraio stagione 2026/27)

SVINCOLO ART. 117 BIS N.O.I.F.

A.S.D. VIGOR BORGETTO

DI GIOVANNI SALVATORE NATO IL 20/01/06 MATR. 2557075

CENSIMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI GIOCATORI/GIOCATRICI

Per censimento del calciatore/calciatrice si intende l'attività di raccolta dei dati di contatto del/la tesserato/a, quali indirizzo e-mail e numero di telefono.

Il censimento dei dati di contatto si rende necessario per ottemperare ad alcuni obblighi sulla nuova norma del contratto di lavoro sportivo e per raccogliere i dati dei tesserati. Come previsto dall'art. 3 comma 3.1 dell'Accordo Collettivo sul Contratto di Lavoro Sportivo è fatto obbligo l'invio telematico del contratto di lavoro sportivo stipulato tra società e tesserato, al tesserato stesso.

Sarà obbligatorio quindi inserire l'indirizzo e-mail del tesserato per fare una pratica di tesseramento con contratto di lavoro sportivo. È consigliabile comunque procedere al censimento dei contatti dei propri tesserati a prescindere dalla tipologia di rapporto sportivo esistente.

Il censimento del tesserato potrà avvenire con varie funzioni presenti sul Portale LND (Vedi guida pubblicata sul sito <https://sicilia.lnd.it/>)

COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FIFA

FIFA LEGAL PORTAL

Si invitano tutte le società ad attivare il proprio account presso il FIFA Legal Portal (<https://legalportal.fifa.com/>), al fine di tracciare qualsiasi tipo di comunicazione che potrebbe coinvolgerle in aspetti legali al Regolamento FIFA

CLEARING HOUSE

L'istituzione della FIFA Clearing House SAS (FCH) è un elemento chiave del pacchetto di riforma del sistema di trasferimenti adottato dal Consiglio FIFA nel 2018 al fine di promuovere e proteggere l'integrità del calcio professionistico.

FCH è un istituto di pagamento con sede in Francia che funge da intermediario nei pagamenti relativi ai premi di formazione (meccanismo di solidarietà e indennità di formazione) derivanti dagli articoli 20 e 21 e dagli allegati 4 e 5 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP). FCH garantisce che i pagamenti dei nuovi club siano distribuiti correttamente ai club in fase di formazione. I pagamenti si basano sul passaporto elettronico definitivo dei giocatori (EPP) e sulla dichiarazione di assegnazione approvata dall'amministrazione FIFA.

Si invitano tutte le società a rispondere tempestivamente a tutte le comunicazioni provenienti dall'indirizzo info@fifaclaringhouse.org

Link :

<https://www.figc.it/media/194994/1-fifa-clearing-house-status-objectives-and-operations.pdf>

per info scrivere a fch@figc.it

CALCIATORI CON CONTRATTO DI LAVORO NON PRESENTI SUL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si informano le società che, nel caso in cui dei calciatori contrattualizzati non risultino sul Registro Nazionale, è necessario inviare una mail ai seguenti indirizzi: registro.societafederale@figc.it b.baldari@figc.it

APP PROGRAMMAZIONE GARE - Guida Operativa

In allegato al C.U. n. 95 dell'1 ottobre 2025 la guida operativa, predisposta dall'Ufficio Sistemi Informativi della LND, inerente la *nuova App Programmazione Gare*, disponibile sia su Web che su Mobile.

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.

APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

	MATTINA	POMERIGGIO
Lunedì	10.30 – 13.00	CHIUSI
Martedì	10.00 – 12.00	15.00 – 16.30
Mercoledì	10.00 – 12.00	15.00 – 16.30
Giovedì	10.30 – 13.00	CHIUSI
Venerdì	10.30 – 13.00	CHIUSI

COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO ATTIVITÀ AGONISTICA

attivitaagonistica@Indsicilia.legalmail.it
sicilia.attivitaagonistica@Ind.it

CALCIO A 11 MASCHILE

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA

Modifiche al Programma Gare

Girone A

Marsala 1912/Castellammare Calcio 94 del 23.09.2026 ore 15.30

Giocasi ore 16.00

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Modifiche al Programma Gare

Girone A

Marsala 1912/Fc Alcamo 1928 del 20.09.2026 ore 15.30

Giocasi ore 16.00

CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE

sicilia.dr5@Ind.it

“CALCIATORE OBBLIGATORIO IN CAMPO” LINEE GUIDA INTERPRETATIVE DEL SETTORE TECNICO AIA

Si riporta quanto già pubblicato nella stagione sportiva 2013/2014, in riferimento alle disposizioni che disciplinano l'obbligo del calciatore under in campo in vigore nel Campionato di Calcio a 5 Serie C1 **stagione sportiva 2026/2027**.

Con riferimento alla Decisione Ufficiale della FIGC di cui al Comunicato Ufficiale N.184/A del 27/06/2012, con decorrenza a partire dal campionato 2012/2013 (di seguito "Decisione"), che integra il Regolamento di Gioco del Calcio a 5 alla Regola 3 "Numero dei calciatori" e alla Regola 4 "Equipaggiamento dei calciatori", di seguito sono definite le linee guida applicative del Settore Tecnico AIA per la gestione dei relativi aspetti tecnici e disciplinari da parte degli Arbitri, finalizzate ad assicurare l'interpretazione e l'applicazione univoca delle nuove disposizioni.

Ambito di applicazione

La Decisione trova il suo ambito di applicazione nel campionato regionale di C1, nelle regioni in cui è prevista l'obbligatorietà di un calciatore sul terreno di gioco avente i requisiti anagrafici stabiliti: pertanto è unicamente a questi che le linee guida s'indirizzano, ferme restando le precedenti disposizioni vigenti per gli altri campionati.

I dettami della Decisione s'intendono cogenti nel corso dei due tempi regolamentari e degli eventuali tempi supplementari, mentre non sono vincolanti durante i Tiri di Rigore in quanto rappresentano una procedura per determinare la vincente di una gara e non fanno parte della stessa.

Identificazione dei calciatori

L'identificazione dei calciatori per i quali sono fissati i parametri per la partecipazione al gioco in relazione all'età è possibile da parte del direttore di gara:

- 1. In maniera preventiva, mediante la presenza di almeno un calciatore avente i requisiti richiesti, indossante la maglia con numerazione da 16 a 30:** sarà cura del direttore di gara verificarne la presenza nel corso della procedura di riconoscimento, con controllo dell'equipaggiamento previsto.
- 2. In maniera successiva, tramite vestizione della maglia riportante il numero previsto anche sul davanti da parte del calciatore in questione:** durante il gioco, sarà cura del direttore di gara vigilare sulla presenza costante, fra i titolari, di almeno un calciatore con i requisiti richiesti indossante la maglia prevista.

Sanzioni previste:

- 1. In fase preventiva:** qualora l'arbitro riscontri l'assenza del calciatore in questione, la squadra dovrà giocare con un calciatore titolare in meno. Nel caso in ***Calcio a Cinque Sicilia - Stagione Sportiva 2012-2013 C.U. del 04/09/2013 – C.R. N° 54 – C.U. Ca5 N° 10 – Pagina 68***

cui la squadra si rifiuti di ottemperare alla disposizione prevista, **ovvero non voglia schierare nel quintetto titolare il calciatore con i requisiti stabiliti e non provveda ad eliminarne uno**, l'arbitro non darà inizio alla gara; l'arbitro richiederà una dichiarazione scritta alla squadra e riporterà il fatto sul referto.

Qualora il calciatore arrivi in ritardo, potrà essere reintegrato in seguito secondo le previste procedure di ammissione al gioco dei ritardatari.

2. **In maniera successiva:** qualora l'arbitro rilevi l'assenza del calciatore in questione fra il **quintetto** titolare, o la sua sostituzione con un calciatore non avente i requisiti richiesti, salvo concessione del vantaggio, dovrà interrompere il gioco, ammonire il calciatore subentrante (sostituto) e attribuire un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dal punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione. La squadra dovrà sostituire il suddetto calciatore con uno avente i requisiti stabiliti dalla Decisione e, qualora questi fosse assente o indisponibile, **in maniera permanente**, dovrà giocare con un calciatore titolare in meno per la restante durata della gara. Qualora la squadra si rifiuti di schierare **nel quintetto dei** titolari un calciatore avente i requisiti richiesti **pur avendolo disponibile**, l'arbitro decreterà la fine della gara, richiedendo una dichiarazione scritta e riportando il fatto sul referto.

Sostituzione con altro calciatore

*N.B: Le presenti Linee Guida attengono unicamente il caso di sostituzione **avvenuta nel rispetto della procedura prevista** del calciatore avente i requisiti richiesti dalla Decisione con uno che ne è sprovvisto: i casi di sostituzione compiuta in violazione della procedura, infatti, sono debitamente disciplinati dalla Regola 3 "Il numero dei calciatori" (ai punti "Procedura della sostituzione" e "Infrazioni e sanzioni") e dalle Interpretazioni delle Regole del Gioco del Calcio a Cinque e Linee Guida per gli Arbitri (Regola 3, punti "Procedura della sostituzione" e "Calciatori di riserva"). Qualora alla violazione della procedura di sostituzione si accompagni anche il mancato rispetto della Decisione, l'arbitro sanzionerà unicamente la prima attuando la debita prevenzione in merito al protrarsi della seconda.*

In caso di sostituzione regolare del calciatore titolare avente i requisiti previsti con un calciatore che ne è sprovvisto, **sono fatti salvi tutti gli effetti successivi al suo ingresso nel rettangolo di gioco:** infatti, non configurandosi un'infrazione alla procedura di sostituzione, il calciatore dovrà essere considerato titolare, con tutte le conseguenze tecniche e disciplinari del caso, **anche in assenza di segnalazione del vantaggio** da parte del direttore di gara: trattandosi di una infrazione ad una Decisione FIGC e non ad una norma regolamentare, infatti, il rispetto della procedura di sostituzione conferisce la titolarità al nuovo elemento in maniera automatica. Ne deriva che l'eventuale commissione di un fallo, diretto o indiretto, da parte del nuovo titolare (o della sua squadra) dovrà essere debitamente sanzionata tecnicamente e disciplinarmente, con le note conseguenze sul numero dei calciatori in caso di espulsione, così come dovranno essere registrate le eventuali reti segnate da entrambe le squadre. In ogni caso, non appena l'arbitro si avveda della mancata presenza fra il **quintetto dei** titolari del calciatore avente i requisiti richiesti, dovrà procedere come indicato al punto 2 "Sanzioni previste".

Nel caso in cui il calciatore avente i requisiti richiesti sia **espulso o subisca un infortunio** per il quale non può prendere parte al gioco, e non sia possibile sostituirlo con un calciatore ***Calcio a Cinque Sicilia - Stagione Sportiva 2012-2013 C.U. del 04/09/2013 – C.R. N° 54 – C.U. Ca5 N° 10 – Pagina 69***

avente gli stessi requisiti, la squadra dovrà proseguire il gioco con un titolare in meno per il resto della gara, **senza ulteriore riduzione del numero dei titolari nei due minuti di penalità.**

Casi pratici

Fermo restando che, qualora una squadra si rifiuti di ottemperare alle disposizioni della Decisione, l'arbitro non darà inizio alla gara o non ne consentirà il prosieguo, di seguito si riportano alcuni casi pratici:

1. **Come dovrà comportarsi l'arbitro se, al momento del riconoscimento, si avvede che non è presente fra i titolari almeno un calciatore avente i requisiti stabiliti dalla Decisione?** L'arbitro dovrà comunque dare inizio alla gara e la squadra dovrà giocare con un titolare in meno. Qualora il calciatore avente i requisiti richiesti, regolarmente inserito in lista, si presenti successivamente all'inizio della gara, con l'equipaggiamento previsto e idoneo documento di riconoscimento, l'arbitro dovrà acconsentirne l'ingresso secondo quanto stabilito per i calciatori ritardatari. Del tutto si dovrà fare menzione sul referto.

- 2) ***Come dovrà comportarsi l'arbitro se si avvede che i calciatori aventi i requisiti previsti dalla Decisione, debitamente inseriti in lista e presenti, non indossano la maglia recante il numero anche sul davanti oppure indossano una numerazione diversa da quella stabilita? E cosa dovrà fare se si avvede del fatto a gara iniziata?***

L'arbitro dovrà invitarli ad indossare la maglia prevista e, qualora fosse impossibile trovarne una, segnalerà il fatto nel referto di gara; in ogni caso l'arbitro permetterà ai calciatori di prendere parte al gioco e darà inizio alla gara. Qualora l'arbitro si avveda del fatto a gara iniziata, alla prima interruzione di gioco dovrà invitare il calciatore ad adeguare il proprio equipaggiamento e, se non fosse disponibile alcuna maglia adatta, dovrà comunque consentire il prosieguo del gioco e la partecipazione al medesimo del suindicato calciatore, riportando il fatto sul referto.

- 3) ***A gara iniziata il calciatore titolare avente i requisiti della Decisione s'infortuna e non può più proseguire il gioco: cosa dovrà fare l'arbitro?***

Il giocatore in questione potrà essere sostituito solo con un compagno avente pari requisiti. Se non ve ne fossero disponibili, la squadra dovrà continuare a giocare con un calciatore titolare in meno.

- 4) ***A gara iniziata una squadra sostituisce in maniera regolare il calciatore avente i requisiti stabiliti dalla Decisione con uno che ne è sprovvisto: cosa dovrà fare l'arbitro?***

Fatta salva la norma del vantaggio, l'arbitro dovrà interrompere il gioco, ammonire il sostituto e attribuire un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria dal punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione. Qualora si tratti di seconda ammonizione, il sostituto dovrà essere espulso e la sua squadra dovrà giocare con un titolare in meno secondo quanto disposto dalla Regola 3 al punto "Calciatori titolari e calciatori di riserva espulsi". ***Al termine dei due minuti di penalità, o anche prima qualora trovandosi in inferiorità numerica subisca una rete, la squadra dovrà giocare in maniera permanente con un titolare in meno se tra i calciatori di riserva non è presente uno con i requisiti della Decisione.*** Alla prima interruzione dovrà ammonire il calciatore in panchina e, se trattasi di seconda ammonizione, lo dovrà espellere, considerandolo comunque di riserva in virtù della procedura di sostituzione corretta. La squadra riprenderà il gioco con lo stesso numero di calciatori. ***Calcio a Cinque Sicilia - Stagione Sportiva 2012-2013 C.U. del 04/09/2013 – C.R. N° 54 – C.U. Ca5 N° 10 – Pagina 70***

- 5) *A gara iniziata una squadra sostituisce in maniera regolare il calciatore avente i requisiti stabiliti dalla Decisione con uno che ne è sprovvisto. L'arbitro si accorge di quanto accaduto, ma reputa opportuno concedere il vantaggio. Nel prosieguo il giocatore subentrato viene a sua volta sostituito regolarmente da un compagno avente i requisiti stabiliti dalla Decisione:: quale sarà la decisione dell'arbitro?*

Alla prima interruzione dovrà ammonire il calciatore in panchina e, se trattasi di seconda ammonizione, lo dovrà espellere, considerandolo comunque di riserva in virtù della procedura di sostituzione corretta. La squadra riprenderà il gioco con lo stesso numero di calciatori.

- 6) *A gara iniziata una squadra sostituisce regolarmente il calciatore avente i requisiti stabiliti dalla Decisione con uno che ne è sprovvisto e, sul prosieguo del gioco, questi commette un fallo: cosa dovrà fare l'arbitro?*

L'arbitro dovrà interrompere il gioco e ammonire il calciatore, considerandolo a tutti gli effetti titolare: alla squadra avversaria sarà pertanto attribuito un calcio di punizione, diretto o indiretto, a seconda della tipologia del fallo commesso, dal punto in cui è stata commessa l'infrazione. Qualora il provvedimento disciplinare per il mancato rispetto dei dettami della Decisione rappresenti la seconda ammonizione, o qualora il fallo commesso necessiti del provvedimento disciplinare, il calciatore dovrà essere espulso (direttamente o per doppia ammonizione, con modalità di notifica congrua) e la sua squadra dovrà giocare con un titolare in meno secondo quanto disposto dalla Regola 3 "Calciatori titolari e calciatori di riserva espulsi".

- 7) *A gara iniziata una squadra sostituisce il calciatore avente i requisiti stabiliti dalla Decisione con uno che ne è sprovvisto e, sul prosieguo del gioco, questi segna una rete: cosa dovrà fare l'arbitro?*

La rete dovrà essere debitamente registrata in quanto, in assenza d'infrazione alla procedura di sostituzione, il calciatore è un titolare a tutti gli effetti. Prima di riprendere il gioco con un calcio d'inizio per la squadra avversaria, l'arbitro dovrà ammonire il calciatore per essere entrato nel rettangolo di gioco in violazione di quanto disposto dalla Decisione. Qualora il provvedimento disciplinare rappresenti la seconda ammonizione, il calciatore dovrà essere espulso e la sua squadra dovrà giocare con un titolare in meno secondo quanto disposto dalla Regola 3 "Calciatori titolari e calciatori di riserva espulsi"..

- 8) *A gara iniziata il calciatore del quintetto titolare avente i requisiti della Decisione viene espulso: durante il periodo di penalità la sua squadra dovrà sostituire uno dei restanti titolari con un calciatore avente pari requisiti?*

No, poiché l'obbligo di presenza fra i titolari di un calciatore avente i requisiti stabiliti dalla Decisione si applica solo al quintetto dei titolari.

- 9) *A gara iniziata un calciatore titolare non avente i requisiti della Decisione viene espulso: la sua squadra è tenuta a mantenere fra i titolari il calciatore "under" nei due minuti di penalità?*

No, nei due minuti di penalità la squadra può sostituire il calciatore "under" con uno *non* avente i requisiti della Decisione. *Calcio a Cinque Sicilia - Stagione Sportiva 2012-2013 C.U. del 04/09/2013 – C.R. N° 54 – C.U. Ca5 N° 10 – Pagina 71*

- 10) *A gara iniziata un calciatore del quintetto titolare avente i requisiti della Decisione ha un infortunio per il quale si rendono necessarie delle cure e la sua squadra non ha un sostituto avente pari requisiti: cosa dovrà fare l'arbitro?*

Qualora si tratti di un infortunio momentaneo, l'arbitro attenderà il completamento delle cure prima di riprendere il gioco. In caso di infortunio prolungato, l'arbitro riprenderà il gioco con un elemento in meno e il calciatore in questione potrà riprendere parte al gioco non appena

sarà nelle condizioni per farlo. Se invece il calciatore in questione non dovesse essere più in grado di riprendere il gioco, la sua squadra dovrà giocare in maniera permanente con un titolare in meno.

- 11) A gara iniziata una squadra si trova sprovvista di calciatori aventi i requisiti previsti dalla Decisione, a seguito di infortunio permanente o di espulsione, ed è costretta a giocare con un titolare in meno. Successivamente un calciatore ritardatario avente i requisiti, regolarmente iscritto nella distinta di gara, si presenta nel recinto di gioco per prendere parte alla gara. Cosa dovrà fare l'arbitro?**

Previa identificazione del calciatore in questione, l'arbitro lo ammetterà a partecipare al gioco reintegrando così di una unità il numero di calciatori titolari della sua squadra.

PUBBLICATO DAL COMITATO REGIONALE SICILIA L'11 SETTEMBRE 2026

LA SEGRETARIA
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Sandro MORGANA